REGOLAMENTO (CEE) N. 1124/74 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1974

relativo agli importi compensativi per i semi di colza e di ravizzone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto (2) ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1706/73 (3) ha fissato gli importi compensativi da dedurre dall'integrazione o dalla restituzione all'esportazione per i semi di colza o di ravizzone raccolti in Danimarca o nel Regno Unito durante la campagna 1973/1974 e posti sotto controllo all'oleificio o esportati durante detta campagna;

considerando che per la campagna 1974/1975 i prezzi d'intervento derivati applicabili in Danimarca e nel Regno Unito sono ravvicinati al livello dei prezzi comuni conformemente alle disposizioni dell'articolo 52 dell'atto di adesione ; che occorre quindi diminuire gli importi compensativi applicabili durante detta campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i semi di colza e di ravizzone raccolti in Danimarca e nel Regno Unito e posti sotto controllo all'oleificio a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2114/71 (4) o esportati durante la campagna 1974/1975, gli importi compensativi da dedurre dall'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE (5) e dalla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento, sono stabiliti come segue :

Danimarca : 0,96 u. c./100 kg,

Regno Unito : 4,22 u. c./100 kg.

2. Gli importi compensativi sono dedotti soltanto a concorrenza degli importi applicabili dell'integrazione e della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 4.
(4) GU n. L 222 del 2. 10. 1971, pag. 2.
(5) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.